

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2121

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARPENEDO, BACCARINI, BEDIN,
PETRICCA e LADU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1995

Provvedimenti in favore delle popolazioni di lingua slovena
delle province di Trieste, Gorizia e Udine

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si richiama al contenuto di quello proposto dal Governo nella X legislatura (atto Senato n. 2073), che conserva validità attesa la permanenza delle situazioni inerenti alla minoranza slovena insediata in varie località del Friuli-Venezia Giulia.

Accanto alle disposizioni del suddetto testo, e a completamento di esse, il disegno di legge contiene nuove disposizioni di rilevante interesse. Tra esse meritano particolare attenzione il superamento della distinzione formale tra gli sloveni delle diverse aree regionali, la istituzione di una commissione per garantire un ruolo attivo della minoranza nella fase di attuazione della legge di tutela e la disposizione intesa a favorire la rappresentanza della minoranza slovena in seno al consiglio regionale, ai consigli provinciali e comunali di Trieste e Gorizia, nonché ai consigli comunali e circoscrizionali delle altre località indicate all'articolo 1. Va chiarito in proposito che la norma relativa al consiglio regionale assume carattere di disposizione di principio nei riguardi della legge regionale che ne regola la elezione, dato che la materia è attribuita alla competenza concorrente della regione ex articolo 1 dello Statuto speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Analoga rappresentanza riguarda la formazione dei consigli degli enti locali, per i quali la regione gode di potestà legislativa primaria, in virtù della modifica apportata dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, all'articolo 4 dello Statuto medesimo. Entro il limite del principio generale della rappresentanza in questione spetterà alle leggi regionali di stabilire i limiti, le condizioni e le modalità particolari per consentirne l'applicazione a tutela della minoranza slovena e al riparo dalle possibili negative conseguenze che sotto questo profilo, possono derivare dalle

riforme in atto o future in materia elettorale.

La presente iniziativa tende a una coordinata disciplina della materia, contribuendo ad una puntuale applicazione dell'articolo 6 della Costituzione nei confronti della popolazione slovena del Friuli-Venezia Giulia, che va salvaguardata nelle sue caratteristiche culturali, tutelandone e valorizzandone l'identità.

Con l'entrata in vigore degli accordi italo-jugoslavi di Osimo del 10 novembre 1975, ratificati ai sensi della legge 4 marzo 1977, n. 73 - cessata l'efficacia del *Memorandum* di Londra e dello Statuto speciale annesso e ferme restando le misure già adottate in attuazione degli stessi - si è demandato ai rispettivi ordinamenti di provvedere in maniera autonoma alla tutela di gruppi linguistici minoritari, «disinternazionalizzando» quindi il problema del trattamento da riservare alla minoranza italiana in Jugoslavia e a quella slovena in Italia. Pertanto, la tutela di questa ultima minoranza costituisce iniziativa da adottarsi nel diritto interno sicchè la relativa legge è un atto dello Stato da emanare nell'esercizio della sua sovranità.

Va tenuto altresì conto che nel nostro ordinamento esistono attualmente norme miranti allo scopo di tutela della minoranza. Già nel *Memorandum* d'intesa di Londra del 1954 e nell'annesso Statuto speciale si prevedevano disposizioni per la tutela della minoranza jugoslava nella provincia di Trieste (ex zona A) e di quella italiana nella ex zona B: gli impegni da esse derivanti - pur in assenza di apposita ratifica parlamentare - sono stati, per quanto riguarda il nostro Paese, in larga parte attuati con provvedimenti legislativi o amministrativi e talora in via di fatto.

L'esigenza di dettare una normativa di tutela globale della popolazione slovena è

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stata in passato avvertita dal Governo. Per l'approfondimento delle relative tematiche, fu costituita, nel dicembre 1977, un'apposita commissione di studio presieduta dal professor Cassandro, composta di 19 membri, di cui cinque appartenenti alla minoranza stessa; ai relativi lavori parteciparono anche esperti designati dalle varie forze politiche. Detta commissione prese in esame tutti gli aspetti della problematica (uso pubblico della lingua slovena, ordinamento scolastico, istituzioni culturali, problemi socio-economici), giungendo - dopo lungo dibattito - a soluzioni concordate su alcuni temi ma non sulla maggior parte delle questioni.

La problematica in esame si è già posta, inoltre, all'attenzione del Parlamento, dove sono state da lungo tempo presentate numerose proposte di legge. Le presente è quindi l'ultima di una lunga serie.

L'articolo 1 elenca i destinatari delle misure legislative comprese nel titolo primo del disegno di legge: sono i cittadini del gruppo linguistico sloveno nei comuni slavofoni della provincia di Trieste e in taluni comuni di quella di Gorizia. Come più sopra si è detto sono stati individuati quei comuni ove è maggioritaria la popolazione di lingua slovena, o nei quali, anche se minoritaria, è molto consistente. Per le città di Trieste e Gorizia sono state individuate le circoscrizioni ove viene usata la lingua slovena.

Con gli articoli 2 e 3 si affrontano i problemi connessi con l'uso privato della stessa in tutte le sue varie forme, in quanto costituzionalmente garantito. Le disposizioni in esame si riferiscono all'uso pubblico della lingua cui il cittadino è «facoltizzato» nei rapporti con la pubblica amministrazione; a tale diritto corrisponde un analogo dovere da parte degli organi pubblici di fornire comunicazioni e risposte in lingua slovena.

L'articolo 4 richiama, per l'uso della lingua slovena nei procedimenti giudiziari in sede penale, la disposizione (articolo 109) del codice di procedura penale che tale uso prevede.

L'articolo 5 si occupa dell'uso della lingua nei consessi amministrativi, sia negli inter-

venti orali che in quelli scritti. È da notare, al riguardo, che tale aspetto non risulta collegato all'altro, separato e distinto, della rappresentatività nei consigli elettivi di esponenti del gruppo sloveno, visto che non esiste un principio secondo il quale i membri dei consessi elettivi appartenenti a minoranze abbiano di per sé titolo a usare la propria lingua, per il semplice fatto della loro presenza, dovendosi tenere conto di una serie di considerazioni e problemi, anche di ordine pratico e finanziario.

Nelle medesime località, poi, l'articolo 6 prevede che lo sloveno possa essere usato anche nelle scritte pubbliche e nella toponomastica stradale.

L'articolo 7 riguarda il reclutamento di traduttori per consentire l'esercizio del diritto all'uso dello sloveno nei rapporti pubblici.

Gli altri articoli del titolo I riguardano problemi connessi alle scuole in lingua slovena già esistenti nelle località indicate all'articolo 1. Si prevede un adeguamento dell'amministrazione scolastica per renderla maggiormente idonea ai compiti ad essa spettanti in ordine alla scuola con lingua d'insegnamento sloveno.

L'articolo 15 concerne il mantenimento in vigore delle misure comunque adottate in attuazione dello Statuto speciale annesso al Memorandum d'intesa di Londra, recepite ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente ratifica del trattato di Osimo.

L'articolo 16 autorizza il Governo a modificare l'elencazione delle località di applicazione della disciplina contenuta nel titolo I del disegno di legge qualora, a seguito del censimento generale della popolazione, risultino consistenti modifiche nella compagine del gruppo linguistico.

Il titolo II riguarda la minoranza slovena della provincia di Udine: è prevista l'introduzione dello sloveno letterario, in attuazione di un programma organico di sperimentazione didattica, nelle scuole elementari site in quelle località che manifestino interesse. Ove tale sperimentazione, poi, abbia esito positivo, sarà possibile istituire corsi con lingua d'insegnamento slovena

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nelle scuole secondarie con lingua di insegnamento italiana.

Anche per le scuole site nella provincia udinese è prevista la figura di un funzionario presso il provveditorato agli studi di Udine con il compito di attendere ai problemi relativi alla cultura degli idiomi locali.

Il titolo III riguarda l'intera regione Friuli-Venezia Giulia.

L'articolo 22 riguarda la tutela della minoranza slovena sotto il profilo della rappresentanza nei consigli elettivi dei vari enti territoriali (regione, provincia, comuni, circoscrizioni); la materia è di competenza

della regione, alla quale spetta, come già ricordato, dettare la normativa al riguardo, indicando i limiti, le condizioni e le modalità per l'attuazione del principio generale sopra enunciato.

Gli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 riguardano le attività culturali, la formazione professionale e i servizi radiotelevisivi in lingua slovena.

Gli articoli 29 e 30 riguardano l'istituzione di una Commissione paritetica e la delega al Governo ad emanare un testo unico che coordini le norme in favore della minoranza slovena.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

Art. 1.

1. Nei comuni di Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, Sgonico e San Dorligo della Valle, della provincia di Trieste; nei comuni di Doberdò del Lago, San Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo, della provincia di Gorizia, e nelle circoscrizioni comunali Altopiano Est, Altopiano Ovest e San Giovanni, del comune di Trieste, e Piedimonte del Calvario, Piuma Oslavia San Marco e Sant'Andrea, del comune di Gorizia, i cittadini del gruppo linguistico sloveno fruiscono, come singoli e nelle loro organizzazioni ed associazioni, della tutela delle caratteristiche etnico-culturali, delle tradizioni e della lingua, secondo le disposizioni del presente titolo.

Art. 2.

1. Fermi restando i principi del libero uso della lingua slovena nelle relazioni private in tutte le sue varie forme e della ufficialità della lingua italiana, i cittadini del gruppo linguistico sloveno hanno diritto di usare la propria lingua nei rapporti con gli organi e uffici delle amministrazioni comunali o circoscrizionali aventi sede nelle località indicate all'articolo 1 nonchè con gli uffici periferici e servizi della pubblica amministrazione aventi competenza a livello comunale con sede in detti territori.

2. Gli organi ed uffici di cui al comma 1 se interpellati in lingua slovena rispondono nella stessa lingua:

a) nelle comunicazioni verbali, di norma, direttamente o per il tramite di un interprete;

b) nella corrispondenza, con la traduzione che accompagna il testo italiano.

Art. 3.

1. Gli atti e i provvedimenti amministrativi di qualunque specie adottati dagli organi ed uffici e servizi di cui all'articolo 2, comma 1, che riguardano cittadini del gruppo linguistico sloveno residenti nelle località indicate all'articolo 1, sono accompagnati da traduzione in lingua slovena. Ove tali atti siano rilasciati in base a moduli predisposti, al testo italiano si aggiunge la traduzione in lingua slovena. Uguale traduzione è disposta dalle amministrazioni provinciali e regionale nonché da quelle statali nella Regione per gli atti interessanti esclusivamente cittadini di lingua slovena e che siano adottati a seguito di procedimenti di ulteriore grado, riguardanti gli atti indicati al primo periodo del presente comma.

2. Gli atti scritti di carattere generale, emanati dagli organi ed uffici di cui al comma 1, sono accompagnati dalla traduzione in lingua slovena nelle località indicate nell'articolo 1.

Art. 4.

1. Per l'uso della lingua nei procedimenti penali da parte dei cittadini appartenenti alla minoranza slovena, valgono le disposizioni dettate dall'articolo 109 del codice di procedura penale.

Art. 5.

1. Nelle località indicate all'articolo 1 i cittadini del gruppo linguistico sloveno hanno facoltà di usare nelle adunanze dei consigli comunali ovvero, per Trieste e Gorizia, dei consigli circoscrizionali la propria lingua in tutti gli interventi orali e scritti nonché nella presentazione di proposte, mozioni ed interrogazioni con verbalizzazione anche in sloveno.

2. I consigli comunali e circoscrizionali, di cui al comma 1, in attuazione del disposto di cui al medesimo comma, provvedono alla traduzione in italiano dell'intervento orale in via contestuale, nonchè a quella degli atti scritti.

Art. 6.

1. Nei comuni indicati all'articolo 1 le amministrazioni interessate usano, in aggiunta alla dizione italiana, anche quella slovena, nelle insegne degli uffici comunali, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte le scritte pubbliche comunali nonchè nei gonfaloni.

2. Nelle stesse località di cui al comma 1 e con le modalità stabilite con legge regionale, è indicato nelle denominazioni relative alla toponomastica e alla segnaletica stradale anche il toponimo in lingua slovena.

Art. 7.

1. Per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge le amministrazioni interessate provvedono a reclutare traduttori interpreti, secondo i rispettivi ordinamenti, ovvero utilizzando il proprio personale. Per i rapporti scritti con le amministrazioni statali può essere istituito presso il Commissariato del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia un ufficio di traduttori, il cui organico e il cui ordinamento sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

Art. 8.

1. Nelle località indicate all'articolo 1, tenuto conto delle proposte dei comuni interessati e delle indicazioni formulate dai consigli scolastici distrettuali, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale e della commissione di cui all'articolo 9 della

legge 22 dicembre 1973, n. 932, il Ministero della pubblica istruzione istituisce, in ragione delle effettive accertate esigenze, scuole di ogni ordine e grado, con lingua d'insegnamento slovena.

2. Al fine di soddisfare in via di urgenza le esigenze di cui al comma 1 e con riguardo agli aspetti organizzativi e finanziari, possono essere istituiti corsi d'insegnamento in lingua slovena nelle scuole con lingua di insegnamento italiana. L'istituzione ha luogo, su deliberazione del consiglio di istituto, previo parere del consiglio dei docenti e sulla base delle richieste avanzate dagli alunni interessati.

3. Il personale per i corsi di insegnamento in lingua slovena dovrà essere scelto tra i docenti con perfetta conoscenza della lingua slovena mediante l'assegnazione di ore aggiuntive al personale già di ruolo o mediante il conferimento di supplenze temporanee.

Art. 9.

1. I programmi di insegnamento nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Tra le materie di insegnamento delle scuole di cui al comma 1 è compreso l'insegnamento della cultura e delle tradizioni locali.

Art. 10.

1. Nell'ambito di ciascuno dei provveditorati agli studi di Trieste e Gorizia è istituito un ufficio per la trattazione degli affari riguardanti le scuole di lingua slovena. A ciascuno di tali uffici è addetto un funzionario statale avente qualifica funzionale non inferiore al VII livello, nominato a seguito di pubblico concorso cui sono ammessi a partecipare cittadini con perfetta conoscenza della lingua slovena e in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per i pubblici concorsi.

Art. 11.

1. Il Centro musicale sloveno di Trieste «Glasbena Matica» è riconosciuto come Conservatorio di musica statale.

2. I programmi di insegnamento del predetto Istituto sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze dell'insegnamento della cultura musicale slovena, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 12.

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme di cui alle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932, ed all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, come modificato dall'articolo 8 della legge 14 gennaio 1975, n. 1.

Art. 13.

1. Il Teatro stabile sloveno di Trieste è riconosciuto come organismo di produzione teatrale a gestione pubblica con particolari caratteristiche, anche agli effetti delle relative sovvenzioni da parte dello Stato, nell'ambito dei fondi a ciò destinati.

Art. 14.

1. È autorizzata l'assegnazione dell'edificio denominato «Narodni Dom», sito in rione San Giovanni a Trieste, appartenente al demanio statale, a favore della società per azioni «Dom Immobiliare Triestina» per essere destinato a casa di cultura della minoranza etnica slovena della provincia di Trieste, con divieto di alienazione a qualsiasi titolo ed esclusa ogni diversa destinazione.

2. L'assegnazione è disposta con decreto del Ministro delle finanze secondo il regime di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390.

Art. 15.

1. Fermo quanto disposto dalla presente legge, sono mantenute in vigore, in quanto da essa non recepite, le misure adottate in attuazione dello Statuto speciale annesso al *Memorandum d'intesa di Londra* del 5 ottobre 1954, ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, ed altri atti firmati ad Osimo il 1° novembre 1975.

Art. 16.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei ministri, può essere modificato l'elenco dei comuni e delle circoscrizioni di cui all'articolo 1 qualora, a seguito di eventuali rilevazioni effettuate in occasione dei censimenti generali della popolazione, risulti l'esistenza in altri comuni o in altre circoscrizioni di nuclei di popolazioni di lingua slovena non inferiori al 25 per cento della popolazione totale ovvero risulti, nei comuni e circoscrizioni indicati, una significativa diminuzione della consistenza della minoranza stessa.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alla variazione delle circoscrizioni comunali stabilite dall'articolo 1 qualora, a cura delle amministrazioni comunali, sia definita una diversa configurazione delle circoscrizioni con riferimento all'esistenza di una minoranza slovena non inferiore al 25 per cento della popolazione totale.

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati entro un anno dalla pubblicazione ufficiale dei dati del censimento ovvero entro un anno dalla esecutività delle delibere con le quali i comuni hanno provveduto alla modifica delle circoscrizioni.

TITOLO II

Art. 17.

1. Nei comuni di Attimis, Drenchia, Faidis, Grimacco, Lusevera, Malborghetto, Montenars, Nimis, Prepotto, Pulfero, Resia, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarvisio e Torreano, della provincia di Udine, alle popolazioni di lingua slovena sono assicurati la valorizzazione delle iniziative e attività culturali, nonché il rispetto della toponomastica e delle tradizioni, secondo le disposizioni del presente titolo.

Art. 18.

1. I comuni e le comunità montane interessate possono prevedere nei loro statuti l'uso della lingua slovena, o di varianti dialettali locali, da parte dei consiglieri, relativamente alle rispettive adunanze, assicurando la traduzione contestuale degli interventi orali nella lingua italiana.

Art. 19.

1. Nelle scuole materne pubbliche, site nei comuni di cui all'articolo 17, ove i genitori ne facciano richiesta, la programmazione educativa comprenderà anche argomenti relativi alla cultura e alle tradizioni locali. L'insegnamento di detti argomenti sarà svolto a mezzo di docenti assunti, ove occorra, a tempo determinato.

2. Nelle scuole elementari site nei comuni richiamati al comma 1, ove i genitori degli allievi ne facciano richiesta, viene impartito l'insegnamento facoltativo della lingua slovena, in attuazione di un programma di sperimentazione didattica rivolto all'arricchimento della formazione dell'alunno. A tal fine si procede anche all'assunzione di apposito personale docente mediante conferimento di supplenze temporanee.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, sono definite le modalità di elaborazione e di attuazione degli orientamenti educativi e dei programmi didattici di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità ed i requisiti per la nomina degli insegnanti.

Art. 20.

1. Nelle scuole secondarie site nelle località di cui all'articolo 17 possono essere istituiti dal Ministero della pubblica istruzione, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, dopo cinque anni dall'inizio della sperimentazione didattica, corsi separati con lingua d'insegnamento slovena, destinati agli alunni già indirizzati ai programmi della predetta sperimentazione. L'istituzione di tali corsi è subordinata alle effettive esigenze risultanti dall'attuazione della sperimentazione didattica, dalle richieste dei genitori e dallo sviluppo equilibrato degli studi.

Art. 21.

1. Alla trattazione degli affari concernenti l'attuazione degli articoli 19 e 20 ed ai connessi adempimenti amministrativi è preposto un funzionario statale del provveditorato agli studi di Udine, nominato in base alle disposizioni di cui all'articolo 11.

TITOLO III

Art. 22.

1. La legge regionale elettorale di cui all'articolo 13 dello Statuto speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, detta norme per favorire, entro i limiti e con le condizioni e modalità da essa stabiliti, la rappresentanza

nel consiglio regionale della minoranza di lingua slovena. Tale rappresentanza è altresì favorita nei consigli provinciali e comunali di Trieste e di Gorizia e nei consigli dei comuni e delle circoscrizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, entro i limiti e con le condizioni e modalità stabiliti dalla legge regionale in materia di ordinamento degli enti locali, di cui all'articolo 4 del citato Statuto speciale di autonomia, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.

Art. 23.

1. È istituito, con sede a Gorizia, l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi delle scuole con lingua d'insegnamento slovena. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa.

2. La composizione degli organi dell'Istituto di cui al comma 1, il loro funzionamento e l'ordinamento del personale sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, sulla base di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Art. 24.

1. I diplomi rilasciati dalle scuole e dagli istituti statali con lingua d'insegnamento slovena e le schede di valutazione sono compilati in lingua italiana con contestuale traduzione in lingua slovena, su appositi moduli predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 25.

1. Nei corsi di formazione professionale istituiti dalla regione Friuli-Venezia Giulia possono essere previste sezioni con lingua d'insegnamento slovena.

Art. 26.

1. Alla attuazione dei programmi che la regione Friuli-Venezia Giulia predispone nell'esercizio della competenza statutaria in materia di istituzioni culturali, ricreative e sportive, musei e biblioteche di interesse locale, lo Stato contribuisce annualmente, al fine di assicurare la tutela delle istituzioni di lingua slovena, nei limiti della spesa autorizzata dall'articolo 31.

Art. 27.

1. La trasmissione di notiziari e servizi in lingua slovena è regolata dalle convenzioni che l'amministrazione statale stipula con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, secondo quanto disposto dagli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Art. 28.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 hanno applicazione a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, in relazione alle esigenze connesse con l'adeguamento degli uffici della pubblica amministrazione.

Art. 29.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Governo, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, è istituita una Commissione incaricata di seguire l'applicazione delle norme contenute nella presente legge. La Commissione è composta da venti membri, di cui dieci, appartenenti alla minoranza slovena, nominati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, sentite le associazioni più rappresentative della minoranza stessa, e dieci esperti nominati dal Governo.

Art. 30.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge, intese a riordinare, coordinare ed integrare tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela della minoranza linguistica slovena, ed a riunirle in un testo unico con facoltà di integrarle e modificarle, secondo i seguenti criteri:

a) semplificazione delle norme con eliminazione di ogni duplicazione di disposizioni;

b) coordinamento delle norme con quelle stabilite dalla presente legge;

c) revisione e tipizzazione delle procedure;

d) adeguamento della normativa alla ripartizione delle competenze fra lo Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri competenti per le rispettive materie, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 31.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

